



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2011, proposto da:
Maria Gabriella, Aldrighetti, Ambri Gabriella, Andreani Anna, Antonelli
Francesco, Arduini Maria Cristina, Artebani Maria Luisa, Attardi Silvestro, Avola
Maria, Baldassarre Laura, Ballardini Alessandra, Ballarin Cinzia, Banfi Laura,
Barbasetti di Prun Paola, Barbieri Cristina, Barrale Giuseppa, Bartoletti Daniele,
Beccu Rita, Berrino Elena, Bertani Rosanna, Bertolucci Maria Teresa, Biaggi Lucia,
Biscardi Stefania, Bocale Giovanni, Bonetti Elisabetta, Bonifazi Brunella, Bonotto
Paola, Borrelli Giuseppina, Bortolas Laura, Bottasso Stefania, Burchi Flavia,
Calabria Francesca, Cantelmini Ambra, Cardone Raffaella, Carta Antonia Caterina,
Carta Maria Grazia, Castrovilli Silvana, Chatrian Claude Joseph, Cheti Chiara,
Chetoni Lucia, Chiavegato Anna Pia, Cini Patrizia, Ciommei Laura, Cirillo Porzia,
Coata Chiara, Cocco Giovanna Maria, Cognetti Giulia, Colombo Donatella,
Colombo Paola, Conte Maria, Conti Agata, Cortesi Anna Maria, Cortopassi
Monique, Cossu Costantina, Costa Giovanni, Craca Annamaria, Crespi Andrea,
Crivellari Serena, Cucciniello Lucia, Curcella Patrizia, D'Alpaos Manuela, De Bellis

Vitti Germana, De Gennaro Angela, De Leva Carolina, De Luca Alfredo, De Luca Melania, De Michele Mirella, De Paolis Maria Eugenia, De Vecchi Marilisa, De Vito Claudia, Del Roso Alessandra, Denti Manuela, Di Fede Ettore, Di Felicianantonio Liana, Di Francesco Mariaelisa, Di Leo Amelia Antonia, Di Terlizzi Rosa, Dierna Rosamaria, Domestico Rosa, Doro Giovannangela Antonia, Emidi Alessandra, Evangelisti Valentina, Fasano Angela Antonia, Fasciolo Mirella Rosa, Favilla Raffaella, Fenu Alessandro, Ferrandino Angela, Ferraro Eduardo, Fin Nicoletta, Fiordispini Valeria, Fiussello Cinzia, Flore Francesca, Frattini Chiara, Gallazzi Mauria, Gallo Maresca Magda, Gambarelli Angela, Gambarin Luigi, Gargano Giuseppina, Gennuso Anna Maria, Gerani Cecilia, Ghetti Francesca, Giughello Aurelia Maria, Gobbi Ramona, Grassia Lucio, Gratterer Annalisa, Greco Francesco, Gregori Licia, Gualco Paola Maria Rosa, Iarabek Marina, Ingrao Gaspare, Ingria Salvatore, Iovane Eugenia, Lalli Erika, Lelli Andrea, Leoni Maria Elisabetta, Leporatti Daniele, Lovi Ilaria, Lubrano Lelia, Lucci Valentina, Maggio Marisa, Magini Marco, Maiellaro Maria, Mancini Alessandra, Manfreda Valeria, Mariani Fiorella, Mariani Patrizia, Marini Cecilia, Marra Silvana Maria, Marrella Antonella, Martinelli Patrizia, Masia Daniela, Mastio Paola, Mattaboni Pieremilio, Mazzei Costanza, Mazzetti Alessandra, Melandri Gloria, Menegatti Maria Agnese, Mezzabotta Cristiana, Micciche' Maria Domenica, Mirai Peppina, Mochi Elisabetta, Moi Maria Ausilia, Montrasi Laura, Moratello Paolo, Moretti Roberta, Morocutti Milvia, Mosca Maria Concetta, Moschettini Giovanni, Mundula Matilde, Murru Salvatora Domenica, Musto Nazzaro, Napoli Giovanna, Nardi Valentina, Nave Raffaella, Nicosia Maria Vincenza, Niola Anna Maria, Oggioni Elisabetta, Olivero Maria Teresa, Orsatti Federica, Osti Antonella, Paccagnella Lucia, Paci Maurizio, Paoletti Emiliana, Patarchi Lorella, Pelle Bruno, Pellegrini Mila, Pelosini Giovanni, Petruzzello Luigi, Pignatelli Sara, Pinton Amalia, Pirrami Franco, Pitton Giorgio Alberto, Polizzi Antonia, Porto Mauro, Prefetto Luigia, Presti Maria,

Profili Lucia, Quartarone Giuseppina, Raniero Renato, Raspini Maria Francesca, Ristori Marzia, Rolfo Alessandro, Romanin Rossana, Rosaspina Colomba, Rosselli Rossella, Rossi Laura, Russo Domenica, Sabia Cinzia, Sangiorgi Andrea, Santini Giovanna, Santulli Sara Tiziana, Saracino Gabriella Carolina, Schettini Annamaria, Sclano Olga, Serrone Maria, Sitta Arianna, Solinas Maria Gavina, Sorgato Fiorella, Spagnolo Michele, Spampinato Giuseppina, Spitilli Felice, Stecca Claudia, Stroppa Pierluigi, Tavolini Andrea, Tiberio Patrizia, Tiozzo Caenazzo Lucia, Tommi Angela, Tota Lucrezia, Tropi Nuccio, Uda Graziella Maria Vittoria, Valentini Marilena, Valletta Salvatore, Valoriani Roberto, Vandelli Maria Grazia, Venzi Rita, Zaccara Bertolini Patrizia, Zanelli Roberto, Zanin Daniela, Zardini Donatella, tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso che li rappresenta e difende;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Prof. Primo Landucci, presso ITG "L. Nottolini" Via Barsaniti e Matteucci 55100 Lucca (LU) - classe di concorso A038;

Prof. ssa Silvana Quaresima, presso Liceo Classico "Raffaello" in Via Muzio Oddi 61 029 Urbino (PU) - classe di concorso 49/A;

Prof.ssa Marinella Blengio, presso 1st. Tec. Agr. G. Dalmaso Via Claviere 10 10044 Pianezza (TO)- classe di concorso 12/A;

Prof.ssa Bruna Acito, presso I.S.I.S. "E. De Nicola" Via E. A. Mario n. 1680128 Napoli - classe di concorso 13/A;

Prof. Leonardo Fulgenzi presso Ist.I.S. "A. Cecchi" Istituto Tecnico Agrario Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Via Caprile n. 1 61100 Pesaro

- classe di concorso 58/A;
Prof.ssa M. Giuseppa Albano presso ITAS Selmi Via L. Da Vinci 30041100
Modena - classe di concorso 57/A;
Prof.ssa Giuseppina Abate presso l'ITC "F. Carrara" Viale Marconi 69 55100
Lucca (LU);
Prof.ssa Anna Maria Lega presso l'I.S. D'Arte per la ceramica "Gaetano Ballardini"
Corso Baccarini 1748018 Faenza (RA);
Prof. Antonio Missanelli Via Toma Gioacchino 10/A 80127 Napoli;
Prof.ssa Sandra Fanucci presso Ist. Prof. per Operatore/tecnico dei servizi sociali
"M. Civitali" Via S. Nicolao n. 42 Lucca (LU);

per l'annullamento

1. della Circolare Ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2011/2012, con cui è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale, a firma del Direttore Generale Luciano Chiappetta;
2. della nota ministeriale n. 272 del 14 marzo 2011, e delle tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso, nella parte in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 - scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia - l'insegnamento di fisica, di chimica, di scienze e tecnologie applicate, di scienze naturali, di ecologia e di pedologia, a firma del Direttore Generale Luciano Chiappetta
3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 7 giugno 2012 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A060 ed inseriti nella rispettiva graduatoria ad esaurimento permanente definitiva per l'insegnamento di scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia nelle Scuole Superiori aspiranti all'assunzione, impugnano gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la circolare indicata in epigrafe correlata alla rilevazione delle dotazioni organiche del personale docente, nella parte in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 - scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia - l'insegnamento di fisica, di chimica, di scienze e tecnologie applicate, di scienze naturali, di ecologia e di pedologia, deducendo i seguenti motivi di gravame:

ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, MANIFESTA INGIUSTIZIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA LEGGE N. 133/08.

L'amministrazione resistente ha attribuito gli insegnamenti di scienze integrate fisica e chimica unicamente ad altre classi di concorso con abilitazione compatibile, escludendo del tutto i docenti della 60/A e, di contro, ha ritenuto di dover attribuire nel liceo scientifico, opzione scienze applicate, anche ad altre classi di concorso, l'insegnamento di scienze naturali, pur non possedendo i rispettivi docenti della 12/A e 13/A alcuna competenza in tali discipline.

In base alla tabella i ricorrenti, abilitati nella classe di concorso 60/A, non possono più insegnare fisica, chimica, scienze naturali, ecologia e pedologia negli istituti di

loro competenza mentre devono "dividersi" la cattedra di scienze naturali con i docenti della classe 12/A e 13/A che non sono in possesso di una idonea abilitazione.

Questa evidente contraddittorietà e disparità di trattamento, che viola, peraltro, il progetto di continuità didattica e di salvaguardia della professionalità dei docenti e della preparazione degli studenti auspicato dalla resistente, rende i provvedimenti impugnati viziati e suscettibili di immediata revisione.

La scelta dell'amministrazione appare, infatti, del tutto immotivata e distante dai principi che sino ad oggi hanno determinato la formazione delle diverse classi di concorso e guidato la preparazione dei docenti nonché le loro scelte professionali.

L'aver attribuito le materie di fisica, chimica e scienze naturali ad altre classi di concorso e non anche alla 60/A attua una vera e propria discriminazione tra docenti in possesso dei medesimi titoli e delle medesime competenze e, pertanto, non può che determinare l'illegittimità degli atti amministrativi.

In sostanza, i docenti delle classi di concorso 60/A, sino allo scorso anno scolastico, insegnavano fisica, chimica, scienze naturali, onde la loro esclusione per il prossimo anno scolastico risulta del tutto illegittima, irragionevole e discriminante oltre che immotivata.

Senza ombra di dubbio la riforma impugnata è del tutto viziata da discrezionalità ed eccesso di potere.

I provvedimenti impugnati non hanno tenuto conto dei pregressi insegnamenti di ciascuna classe di concorso né delle competenze e della professionalità dei docenti della 60/A in aperto dispregio della continuità con il passato in attesa del riordino definitivo delle classi di concorso.

Peraltro i provvedimenti impugnati sono tutt'altro che definitivi in considerazione del fatto che il Ministero è ancora in attesa del regolamento relativo alla revisione

delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 che ancora non è stato definito da ben più di 3 anni.

Nelle more, l'amministrazione, in sede di costituzione degli organici, sta attuando integrazioni e modifiche delle discipline e degli ambiti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso relativi agli ordinamenti del primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado, che appaiono del tutto illegittime e lesive degli interessi dei docenti e dei ricorrenti in particolare.

Di fatto l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a predisporre adempimenti, dettare istruzioni in via provvisoria e condizionata all'effettiva emanazione del testo normativo, senza poter imporre alcun limite o sacrificio - neanche in via provvisoria - agli interessi dei soggetti anche indirettamente interessati dalla norma in corso di emanazione.

I provvedimenti impugnati hanno, altresì, violato il principio di legalità anticipando una disposizione normativa non ancora in vigore e coinvolgendo nel frattempo con effetti irreversibili il rapporto di lavoro del personale scolastico.

Inoltre, prima dell'emanazione dei suddetti provvedimenti, non è stato acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che è l'organo collegiale posto al vertice della struttura di autogoverno della scuola, ciò in violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, il cui comma 2 prevede: "nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma della struttura di uno degli ordini scolastici, il parere del CNPI è obbligatorio".

D'altronde la ridefinizione dei diversi insegnamenti e dell'abbinamento con le classi di concorso è materia che incide sulla struttura degli istituti professionali, tecnici e licei laddove incide sulla definizione degli organici a livello nazionale per il personale docente.

Si pone anche in evidenza la carenza di motivazione che caratterizza gli atti impugnati.

Queste modifiche non sono, infatti, supportate da una valida giustificazione, mentre, quantomeno, disposizioni siffatte dovevano essere supportate da congrua e specifica motivazione in merito a quelle che ipoteticamente venivano considerate situazioni oggettivamente diverse e tali da giustificare tale trattamento.

A tal riguardo si colloca l'obbligo dell'Amministrazione convenuta, che con il provvedimento impugnato ha, di fatto, attuato una grave ed illegittima oltre che irragionevole difformità nel sottrarre l'insegnamento di alcune classi di concorso a docenti che sino all'anno in corso hanno ricoperto negli istituti la corrispondente cattedra, invece che promuovere le condizioni che rendano effettivo e paritetico il diritto al lavoro.

A causa di tale illegittima e grave sperequazione ad opera del decreto del ministero oggi impugnato, è possibile che i ricorrenti si vedano ingiustamente privati della possibilità di accedere agli incarichi di insegnamento relativi alla classe di concorso per la quale hanno ottenuto l'abilitazione, nonostante la loro elevata professionalità e il possesso ad origine dei requisiti richiesti per partecipare alle obbligatorie scuole di specializzazione.

Appare evidente l'illegittimità del *modus procedendi* tenuto dall'amministrazione resistente nella procedura in questione, la cui condotta si espone, come già anticipato, a censure anche sotto il profilo dell'eccesso di potere e della figura sintomatica della disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La riforma attuata ha infatti dato luogo ad una discriminazione del tutto arbitraria ed ingiustificata.

E' evidente la disparità di trattamento che ha attuato l'amministrazione adottando un atto che è manifestamente *contra legem*, viziato da eccesso di potere, e che ha determinato, come evidenziato, una situazione gravemente lesiva - e

discriminatoria - nei confronti dei ricorrenti che, pur avendo affrontato anni di servizio nelle materia di interesse, vengono oggi privati della possibilità di insegnarla a favore di altri docenti che, in alcuni casi, nulla conoscono della materia.

Il provvedimento de qua risulta fortemente viziato sotto l'aspetto della illogicità e della contraddittorietà. In altri termini, ciò che connota negativamente l'impugnato provvedimento, è la scarsa chiarezza e logicità dell'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione, dovendosi, in merito alla figura sintomatica della contraddittorietà, rilevare una scarsità di razionalità, che non consente di riscontrare una situazione di coerenza tra quanto dispone il provvedimento e le sue ragioni motivazionali.

L'assoluta irragionevolezza della scelta investe tutti i molteplici aspetti suindicati e comporta un ulteriore profilo di illegittimità laddove risulta ulteriormente incomprensibile il fatto che, nel privare i docenti della 60/A di alcuni insegnamenti fondamentali e tipici per la suddetta classe di concorso, si privi di valore e significato il titolo di studi di cui sono in possesso e soprattutto l'attività didattica sino ad oggi espletata.

E' palese come sia violato il principio di eguaglianza sostanziale di imparzialità e di affidamento.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso ed eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del gravame.

DIRITTO

Devesi al riguardo dichiarare inammissibile il gravame sotto il duplice profilo della insussistenza di interesse ad agire e del difetto di giurisdizione.

Sotto il primo profilo della insussistenza di interesse ad agire, osserva al riguardo il Collegio che non è ravvisabile allo stato un pregiudizio concreto ed attuale alle rispettivi posizioni giuridiche che risulterebbero lese dagli atti impugnati.

Sul punto l'Amministrazione resistente giustamente osserva come con la circolare impugnata, n. 21 del 14 marzo 2011, siano stati anticipati i contenuti dello schema di Decreto Interministeriale da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2011/2012, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche. Alla circolare sono allegate le tabelle delle dotazioni organiche regionali per l'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. In particolare viene confermata la riduzione di 19.700 posti, da operare in organico di diritto. Inoltre, chiarisce sempre l'Amministrazione, come sia stato inviato, assieme alla circolare sugli organici, la nota 271/11 che trasmette gli schemi di Decreti Interministeriali per la riduzione a 32 ore dell'orario settimanale nelle classi In degli Istituti professionali e nelle classi III, IV e V degli Istituti tecnici. Con nota 272/11 sono state altresì trasmesse le tabelle per l'assegnazione degli insegnamenti delle prime e seconde dei nuovi ordinamenti alle classi di concorso, in attesa della definizione del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008.

Ed invero, quanto alle circolari, infatti, si rileva che trattasi di atti "diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem. Ne consegue che le circolari

non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché hanno applicato una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata (C.d. S., IV, 20 settembre 1994, n. 720)" (così testualmente C.d.S.: IV, 16 ottobre 2000, n. 5506).

E sotto tale profilo nella specie il Ministero mediante le circolari ha sempre e solo inteso offrire indicazioni di carattere organizzativo ai propri uffici (unici destinatari delle stesse) onde consentire lo svolgimento di attività preparatoria rispetto a quella destinata a produrre effetti sulla sfera di terzi, come era agevole evincere dalla lettura delle stesse oltreché dalla precisazione che quello allegato a ciascuna di esse era solo uno "schema di decreto" senza contare che la determinazione degli organici è attualmente determinata sulla base dei parametri individuati dall'apposito decreto interministeriale non ancora operante, regolarmente sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca oltre che dal Ministro dell'Economia e Finanze, che supera ogni tematica inerente la circolare.

Ne consegue che il gravame risulta inammissibile per difetto di attualità nel pregiudizio (e difetto di interesse di agire) posto che il procedimento di determinazione organica risulta ancora in itinere e non essendo facoltizzata l'attivazione della tutela giurisdizionale avverso atti procedurali.

Sotto il secondo profilo del difetto di giurisdizione deve altresì osservarsi che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere e lamentando la mancata assunzione del personale scolastico interessato inserito nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle premesse in fatto per effetto della rideterminazione organica che ingiustamente priverebbero i ricorrenti della possibilità di accedere

agli incarichi di insegnamento relativi alla classe di concorso per la quale hanno ottenuto l'abilitazione, nonostante la loro elevata professionalità e il possesso ad origine dei requisiti richiesti per partecipare alle obbligatorie scuole di specializzazione.

Ciò dimostra che le censurate statuizioni ministeriali in ordine alla mancata assunzione del personale scolastico per effetto della rideterminazione organica, non sono ex sé impugnabili (non comportando recta via una lesione diretta ed immediata nella sfera giuridica di parte ricorrente), posto che le stesse originano incidenza e pregiudizio solamente nella fase riguardante la (mancata) costituzione del rapporto di lavoro.

Da ciò consegue che la controversia in esame, avendo ad oggetto la legittimità, o meno, della mancata assunzione del personale scolastico per effetto della rideterminazione organica, riguarda in sostanza, l'accertamento del diritto alla nomina (cfr., in particolare, Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

Il che comporta che il ricorso risulti manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto oggetto del giudizio si risolve in una controversia sul rapporto di lavoro, riguardante la mancata nomina di parte ricorrente, per effetto della rideterminazione organica, con conseguente devoluzione della medesima al giudice ordinario, stante l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto, vertendosi in tema di accertamento di diritto di docente alla nomina, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò perché la mancata assunzione di parte ricorrente, per effetto della rideterminazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare l'accertamento del diritto alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri docenti, accertamento che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge sia degli atti di gestione nella

graduatoria utile per l'eventuale assunzione sia degli atti presupposti di determinazione organica. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che in questa sede si censurino i criteri di redistribuzione delle classi di concorso tra le varie categorie di personale docente.

Si è infatti in presenza di atti (graduatorie ad esaurimento) che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza n. 22805 del 12 ottobre 2010).

Peraltro, in ordine all'atto organizzatorio di determinazione organica, deve osservarsi che l'art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, riprodotto con integrazioni all'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001, individua una chiara regola di giurisdizione in base alla quale, allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fonda sul "petitum" sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del g.o., non rilevando in contrario che la prospettazione di parte sia rivolta anche avverso atti prodromici di cui si contesti la legittimità per vizi peculiari ai provvedimenti amministrativi, evenienza che non determina nessuna vis attrattiva verso la giurisdizione del g.a. per effetto di detto nesso di presupposizione.

Pertanto, tale giurisdizione resta ferma, quale che sia l'atto organizzatorio posto a fondamento del provvedimento concretamente lesivo della sfera giuridica del dipendente, con la conseguenza che non può accedersi alla tesi per la quale la giurisdizione del g.a. resterebbe ferma a fronte di atti di macro-organizzazione,

quali quelli con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, e si determinano le dotazioni organiche complessive.

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all'art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che fa "...fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato...".

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile secondo le modalità di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)